

# “Carta di Qualificazione del Conducente”

## 10 domande e risposte

a cura di Giorgio C. Schiavo  
Presidente di Confedertai

### 1) Perché i camionisti e gli autisti di autobus devono tornare nuovamente a scuola?

Il 15/07/2003 è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell'U.E. la direttiva 2003/59/CE che introduce alcune importanti novità per i conducenti di taluni veicoli adibiti al trasporto di merci o di passeggeri. La direttiva stabilisce che i conducenti di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida della categoria C, CE, D, DE potranno esercitare la loro attività commerciale di trasporto merci o passeggeri, solo se in possesso di una “Carta di Qualificazione del Conducente”, comprovante la loro qualificazione iniziale o formazione periodica. Non si tratta dell'ennesimo onere burocratico, al quale dovranno adempiere gli autotrasportatori, ma di un provvedimento utile ed efficace, nell'ottica di un miglioramento della sicurezza stradale e della competenza degli stessi conducenti.

### 2) Bisogna organizzarsi subito?

Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire la direttiva entro il 10/09/2006 e dovranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per adeguarsi al nuovo sistema di formazione professionale, al massimo entro il 10/09/2008 per il settore merci (patente C e CE) e l'anno successivo per il trasporto di passeggeri (patente D e DE). L'Italia, con il decreto legislativo di liberalizzazione dell'autotrasporto n. 286 del 21/11/2005 (pubblicato sulla G.U. n. 6 del 09/01/2006, in vigore dal 24/01/2006) ha anzitempo recepito la direttiva citata; tuttavia, occorrono ancora dei decreti applicativi, previsti entro 6 mesi, per la piena attuazione. Dovranno, infatti, essere stabiliti i requisiti necessari per organizzare i corsi e le modalità di svolgimento dell'esame.

### 3) Cos'è la “Carta di Qualificazione del Conducente” (di seguito CQC)?

Del tutto simile all'attuale patente di guida formato card (vedasi fac-simile), la carta di qualificazione del

conducente, da molti ribattezzata “patente di servizio professionale” o più brevemente con l'acronimo “CQC”, avrà come colore dominante il blu e dovranno possederla tutti coloro che vorranno svolgere in uno Stato dell'U.E. il lavoro di autista di mezzi pesanti, cioè di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus pubblici di linea, da noleggio con conducente o per il trasporto di scolari. Nel retro della CQC, in corrispondenza della colonna 10, deve essere inserito il codice comunitario armonizzato “95”, seguito dalla data di scadenza. Alcuni Stati, in alternativa al rilascio della CQC, possono trascrivere il codice “95” direttamente sulla patente di guida.

### 4) Quando non occorre la CQC?

Sono esentati dall'obbligo di conseguire la CQC i trasportatori professionali di cose e persone che utilizzano il veicolo, di peso superiore a 3,5 t, a fini privati e non commerciali o che lo adoperano per trasportare materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, purché la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente. Inoltre, non occorre la CQC per guidare veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h, né per i veicoli appartenenti alle forze armate, alla protezione civile o ai vigili del fuoco, né per i veicoli utilizzati in situazioni di emergenza o destinati a missioni di salvataggio e neanche per i veicoli sottoposti a prove su strada o ad uso scuola guida. A parte le esenzioni finora elencate, non hanno l'obbligo di conseguire la CQC tutti coloro che al 24/01/2006 (data di entrata in vigore del D.Lvo n. 286/2005, con cui è stata recepita in Italia la direttiva europea) siano in possesso di una patente di guida della categoria C, CE, D+KD, DE+KD <sup>(1)</sup>. Costoro avranno comunque l'obbligo di chiedere la CQC all'ufficio provinciale del DTTSIS che, secondo criteri e scadenze ancora da fissare, provvederà al rilascio, semplicemente presentando alcuni documenti e una richiesta scritta; quindi, senza frequentare il corso di qualificazione iniziale e senza sostenere alcun esame.

<sup>(1)</sup> Con circolare del 03/02/2006, prot. n. MOT3/761/M350, è stato precisato che saranno fatti salvi i diritti acquisiti anche da coloro che conseguiranno una patente di guida delle categorie sopra citate dopo il 24/01/2006 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione (da emettere entro 6 mesi).

### 5) Scompariranno il KC e il KD?

Sì! La CQC, appena sarà a regime, sostituirà il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD, che non verranno più rilasciati (rimarrà in vigore solo il KB). Coloro che possiedono il KC o il KD

dovranno convertirlo nella CQC. Pertanto, per guidare veicoli merci, anche di massa superiore a 7,5 t, basterà aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente C o CE e della CQC (quella specifica per il trasporto di merci); mentre per guidare scuolabus, autobus pubblici o autosnodati occorrono 21 anni e il possesso della patente D o DE, oltreché della CQC (quella specifica per il trasporto di persone).

#### 6) Come si ottiene la CQC?

Per ottenere la CQC è necessario frequentare un apposito corso teorico di “*qualificazione iniziale*” della durata di 280 ore; altre 20 ore sono invece dedicate alle esercitazioni di guida, che vanno svolte su un veicolo (autocarro, autotreno, autoarticolato, autosnodato, autobus) pertinente alla categoria di patente per la quale si desidera ottenere la CQC (se quella per il trasporto di passeggeri o quella per il trasporto di merci). I veicoli devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/56/CE (recepita in Italia con decreto n. 40T del 30/09/2003). Durante le esercitazioni di guida, l’aspirante alla professione di autotrasportatore deve essere assistito da un istruttore abilitato. Per chi possiede la CQC per il trasporto di merci e vuole conseguire anche la CQC che abilita al trasporto di persone (o viceversa), la durata del corso di qualificazione iniziale è ridotta a 70 ore, di cui almeno 5 ore di guida. Alla fine del corso occorre sostenere, di fronte a un funzionario del DTTSIS, un esame d’idoneità, nella forma scritta e/o orale, ma solo di teoria e non anche di guida, superato il quale si ottiene il rilascio della CQC, valida in tutta l’U.E. La CQC avrà durata di 5 anni, alla scadenza dei quali per rinnovarla, se si desidera continuare a svolgere l’attività lavorativa di autotrasportatore, sarà necessario frequentare un apposito corso di “*formazione periodica*” (senza esame finale), della durata complessiva di 35 ore, da dividere in sessioni di durata non inferiore a 7 ore. Pertanto, ogni quinquennio, dovranno sottoporsi alla formazione periodica tutti i professionisti del trasporto, compresi quelli che verranno “graziati” dal conseguire la qualificazione iniziale, cioè quelli che potranno ottenere la CQC per “diritto acquisito”, senza svolgere la prova d’esame. La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale, che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Al termine della formazione periodica, che come

appena detto serve per approfondire e rivedere la materia studiata la prima volta, viene rilasciata una nuova CQC, in sostituzione di quella scaduta, che verrà ritirata.

#### 7) Chi può organizzare i corsi per la CQC e chi li può frequentare?

I corsi obbligatori di qualificazione iniziale e quelli di formazione periodica saranno organizzati esclusivamente dalle autoscuole (compresi i consorzi di autoscuole che hanno costituito centri di istruzione, sia teorici che pratici, per tutte le categorie di patenti) o da altri soggetti idonei che istituiranno dei “centri di formazione”, autorizzati dal DTTSIS, sulla base di criteri che dovranno ancora essere determinati. In Italia, potranno seguire il corso di qualificazione iniziale solo i residenti e i cittadini di uno Stato non appartenente all’U.E., che siano dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose, con sede in Italia; pertanto, non è consentito ad un cittadino residente in un Paese dell’U.E. seguire in Italia il corso di qualificazione iniziale (cioè quello di 280 ore). Di contro, il corso di formazione periodica (cioè quello di 35 ore) potrà essere seguito nel nostro Stato anche da cittadini residenti in un Paese dell’U.E., purché lavorino per un’impresa di autotrasporto con sede in Italia.

#### 8) Cosa bisogna studiare?

Per superare l’esame di qualificazione iniziale e ottenere la CQC occorre conoscere gli stessi argomenti che verranno poi ripresi, a distanza di 5 anni, nei successivi corsi di formazione periodica; quindi, è fondamentale che l’intera materia venga studiata bene fin dalla prima volta. Chi possiede la CQC per il trasporto di merci e vuole ampliare o cambiare la propria attività lavorativa, conseguendo anche la CQC per il trasporto di persone (o viceversa), non è tenuto a studiare gli argomenti comuni, ma dovrà conoscere unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione da conseguire. Parimenti, chi deve seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci, avendone in precedenza seguito uno per il trasporto di persone (o viceversa), è esentato dall’obbligo di frequenza delle parti comuni. Le materie sulle quali verteranno la qualificazione iniziale e la formazione periodica vanno dalla “tecnica” (sistemi di trasmissione e di frenatura, consumi di carburante, rallentatori, cambi, ecc.), al problema del “carico” (calcolo del carico e sua ripartizione, sovraccarico e conseguenze, stabilità del veicolo, tipi di imballaggio, montaggio e smontaggio delle telonerie di copertura), alla “legislazione” in fatto di

autotrasporto (tempi e orari di guida, sanzioni per manomissioni del cronotachigrafo o scorretto uso, diritti e doveri del conducente). Inoltre, importanti riferimenti alle "licenze" (contratti, permessi internazionali, lettere di vettura, passaggio delle frontiere), agli "infortuni" (statistiche e percentuali di coinvolgimento dei mezzi pesanti, regole e condotte da tenere in caso di incidente, come prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini), al "mercato" (conto proprio e conto terzi, attività ausiliarie, trasporti intermodali e combinati, comportamento più opportuno per valorizzare l'immagine dell'azienda) e per finire, non perché sia la meno importante, alla "salute" (studio della protezione individuale, sintomi e cause di affaticamento, esatta postura da tenere al volante, effetti di alcool e droghe alla guida).

**9) Qual è la sanzione per chi guida senza essere munito della CQC o se essa è scaduta di validità?**

Se durante la guida il conducente risulta provvisto della sola patente di guida pertinente al tipo di veicolo condotto, ma non anche della CQC (se dovuta), non avendola conseguita, incorre in una multa da Euro 143 a Euro 573 e nel fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Nel caso in cui la CQC sia scaduta di validità, il professionista del trasporto è soggetto al pagamento della stessa sanzione pecuniaria (multa da Euro 143 a Euro 573) e al ritiro immediato della CQC posseduta.

**10) La CQC e il KB rientrano nel sistema sanzionatorio della "patente a punti"?**

La disciplina sanzionatoria della detrazione dei punti, prevista per la patente di guida, si estende anche alla CQC e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, con una sostanziale e importante differenziazione: la decurtazione del punteggio si applica alla CQC o al KB solo se gli illeciti vengono commessi alla guida di un autoveicolo per il quale occorre la CQC o il KB e nell'esercizio dell'attività professionale. Questo significa che gli autotrasportatori, gli autisti di autobus e i tassisti disporranno di un doppio contenitore di punti (20 relativi alla patente di guida e forse altrettanti, ma ancora da stabilire, per la CQC e il KB), per evitare di essere privati dei punti necessari a svolgere la loro attività professionale, qualora commettano illeciti alla guida di mezzi diversi da quelli utilizzati professionalmente, come ad esempio un'auto o una moto usata per scopi privati (recarsi al mare, andare in palestra o a fare la spesa, ecc.). In caso di perdita totale del punteggio

assegnato alla CQC o al KB, questi (e non la patente di guida) verranno revocati, se il conducente non supera favorevolmente l'esame di revisione stabilito per la CQC o il KB; mentre, in caso di revoca della patente di guida, per non aver superato l'esame di revisione, previsto quando si esauriscono tutti i punti assegnati alla patente di guida, verranno revocati finanche la CQC e il KB eventualmente posseduti.

CQC: facciata 1 (fronte)



CQC: facciata 2 (retro)

